

CITTA' DI PADERNO DUGNANO  
- Provincia di Milano -

REGOLAMENTO

DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA :

- TAXI

- NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

- NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione n. 15 del 12.03.98

# TITOLO I

## AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo disciplina gli autoservizi pubblici non di linea per il trasporto collettivo o individuale di persone effettuato a richiesta in modo non continuativo né periodico e su itinerari stabiliti di volta in volta.

#### Art. 2 NORME DI RICHIAMO

Tali servizi sono disciplinati dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) L:R. n.20/95;
- c) articolo ~~85~~ 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- d) D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- e) D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- f) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- g) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h) articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) Legge n. 142 del 1990;
- j) Legge n. 241 del 1990;
- k) Legge n. 127 del 1997;
- l) D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

#### Art. 3 NATURA DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea si distinguono in:

- servizio taxi da effettuarsi con autovettura a favore di una utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico;
- servizio di noleggio con conducente da effettuarsi mediante autovettura o autobus a favore di una utenza specifica, con stazionamento dei mezzi presso la rimessa del vettore;

#### Art. 4 LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, all'applicazione del presente Regolamento ed al rilascio delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva Comunale (di seguito Commissione) così composta:

- a) dal dirigente del Settore Amministrativo in funzione di Presidente;
- b) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello nazionali e locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

La Commissione si esprime con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti, con parere motivato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta incaricato dal Segretario Comunale.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e convoca la Commissione; egli è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta motivata di convocazione sottoscritta da almeno tre componenti della stessa.

La Commissione resta in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti ogni momento per dimissioni, iniziativa della Giunta o dell'associazione che li ha designati.

La Commissione svolge, in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del Regolamento, le funzioni di cui alla Legge n.21/92 nonché funzioni consultive in merito ai seguenti argomenti:

- a) bandi di concorso, secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
- b) criteri di ammissione dei candidati al concorso;
- c) criteri di valutazione dei titoli secondo i parametri e la graduatoria di merito di cui al presente regolamento;
- d) tariffe.

#### ART. 5 VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 che possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio.

Compito della Polizia Municipale è di controllare la conformità dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alle norme del Codice della Strada e di applicare le sanzioni ivi previste nonché quelle di cui al presente Regolamento.

#### Art.6 PROCEDIMENTI ACCESSORI

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca delle licenze e delle autorizzazioni sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Il provvedimento viene notificato all'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, è trasmesso al competente ufficio della MCTC nonché all'Ufficio della Camera di Commercio competente alla tenuta del Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

## TITOLO II

### IL SERVIZIO DI TAXI

#### CAPO I

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

#### ART. 7 NATURA DEL SERVIZIO

Il presente titolo disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di taxi.

Il servizio di taxi soddisfa il trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è effettuato su richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

#### ART. 8 NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art.4, è stabilito il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto dell'art.7 della L.R. 15/04/95 n. 20.

#### ART. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge n.443/85.

Ai titolari di licenza è consentito conferire la stessa a cooperative di produzione e lavoro ovvero consorzi di imprese artigiane ai sensi del 2° e 3° comma del citato articolo 7 della legge n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al comma 4° dell'articolo 12 della legge n.21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Le autovetture adibite al servizio taxi dovranno essere dotate sul tetto di un contrassegno luminoso con la scritta: Taxi.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono inoltre essere osservate le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### ART.10 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente e/o l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento individuati con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (Stazioni ferroviarie, ospedali).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

## **CAPO II**

### **LA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### ART. 11 TITOLARITA' DELLA LICENZA

Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi le persone fisiche appartenenti agli stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

#### ART. 12 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso è indetto entro 120 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili (a seguito di rinuncia, revoca o decadenza) una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 della Legge n.21/92 rilasciato dalla Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

#### ART. 13 CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per il rilascio delle licenze deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

#### ART. 14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI

Le domande per il rilascio della licenza di taxi dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/96;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- c) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
- 4) non avere trasferito precedente licenza da almeno cinque anni.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del Codice Penale;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965 n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### ART. 15 RILASCIO DELLA LICENZA

L'ufficio competente formula apposita graduatoria di merito sulla base delle domande presentate e dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore competente, previo parere favorevole della Commissione in ordine alla graduatoria di merito, provvede al rilascio della licenza.

La graduatoria di merito ha validità di anni tre. Le licenze che in tale periodo si rendessero disponibili dovranno essere rilasciate fino ad esaurimento della graduatoria.

#### ART. 16 TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per la licenza di taxi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

1. l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
2. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

#### ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di rilascio della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove il titolare dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile ovvero per motivi di salute.

#### ART. 18 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge n. 21/92, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere richiesto al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'articolo 10 della Legge 21/89. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### ART. 19 VALIDITA' DELLE LICENZE

La licenza d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta entro il 31 dicembre di ogni anno a validazione del competente ufficio comunale.

La validazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'idoneità professionale.

La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

## CAPO III

### L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO E DEGLI UTENTI

#### ART. 20 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente dell'autovettura ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati/pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### ART. 21 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

#### ART. 22 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### ART. 23 IDONEITA' DEI MEZZI

Il veicolo deve essere sempre mantenuto nel dovuto stato di conservazione, di decoro ed efficienza; il titolare della licenza è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del veicolo.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere posta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Fatta salva la normativa in materia di revisione dei veicoli, la Polizia Municipale, qualora ne ravvisi la necessità, effettua le necessarie verifiche sui mezzi in servizio.

#### ART. 24 TARIFFE

Il servizio è prestato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con il tassametro omologato.

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate per un periodo triennale dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione, sulla base delle disposizioni regionali o provinciali in materia.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

#### ART. 25 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### ART. 26 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco in modo da garantire la continuità del servizio nell'arco della giornata e nei diversi periodi dell'anno.

#### ART. 27 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dalla Giunta Comunale.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### ART. 28 FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

### CAPO IV

#### VIGILANZA SUL SERVIZIO

#### ART. 29 SANZIONI

Tutte le infrazioni al presente Titolo che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ovvero qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria e con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, le infrazioni al presente Titolo sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di 1.000.000 .

Alla sanzione amministrativa pecuniaria di diritto consegue, qualora prevista, la sanzione accessoria anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui alla Legge n.689/81.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Il Dirigente del Settore competente al rilascio della licenza procede, con proprio provvedimento, alla diffida e comminazione delle sanzioni accessorie.

Il Sindaco è competente a decidere sui ricorsi alle sanzioni amministrative.

#### ART. 30 DIFFIDA

Il titolare della licenza è diffidato qualora lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



#### ART. 31 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza d'esercizio è sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico;
- b) violazione dell'obbligo di mantenere il veicolo nel dovuto stato di conservazione, di decoro ed efficienza nonché dell'obbligo di ripristino delle condizioni suddette o della sostituzione del veicolo;
- c) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- d) violazione di norme vigenti del Codice della Strada in materia di sicurezza dei trasportati;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

#### ART. 32 REVOCA DELLA LICENZA

La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) a seguito di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione nell'arco di un quinquennio;
- b) quando, in capo al titolare della licenza, vengono a mancare i requisiti di cui al presente Regolamento;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
- j) qualora il titolare abbia manomesso il tassametro o il contachilometri;
- k) quando siano state accertate tre violazioni nell'arco di un anno delle norme tariffarie.

La licenza è altresì soggetta a revoca qualora il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al presente Regolamento.

#### ART. 33 DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché alla Camera di Commercio competente alla tenuta del Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

### TITOLO III

## IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

### CAPO I

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

#### ART. 34 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Il servizio di noleggio di autovettura con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

#### ART. 35 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente titolo.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

#### ART. 36 AUTORIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio di autovettura con conducente.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.

In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 21/92

#### ART. 37 CONDIZIONI D'ESERCIZIO

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, purché iscritti nel ruolo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla L.R. 15.04.95 n. 20 articolo 9.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente i nominativi dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### ART. 38 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art.4, è stabilito il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto dell'art.7 della L.R. 15/04/95 n. 20.

#### ART. 39 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune.

#### ART. 40 UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente l'ubicazione delle autorimesse.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente mentre l'eventuale cambio di abitazione o sede del titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato non oltre trenta giorni dal trasferimento.

#### **ART. 41 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del comune a condizione di reciprocità.

## **CAPO II**

### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

#### **ART. 42 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dell' idoneità professionale comprovata dal possesso dei requisiti nonché dall'assenza di impedimenti soggettivi di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 43 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

## **CAPO III**

### **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **ART. 44 CONCORSO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di rilascio ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

#### **ART. 45 CONTENUTI DEL BANDO**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

#### **ART. 46 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Le domande per il rilascio della autorizzazione dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/96;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- c) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione;
- 4) non avere trasferito precedente licenza da almeno cinque anni

Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del Codice Penale;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965 n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

L'ufficio competente formula apposita graduatoria di merito sulla base delle domande presentate e dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore competente, previo parere favorevole della Commissione in ordine alla graduatoria di merito, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha validità di anni tre. Le autorizzazioni che in tale periodo si rendessero disponibili dovranno essere rilasciate agli interessati fino ad esaurimento della graduatoria.

#### ART. 47 TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di autonoleggio in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

1. l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercenti;
2. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

#### ART. 48 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta entro il 31 dicembre di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### ART.49 TRASFERIBILITA' DELLA AUTORIZZAZIONE

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore

familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

E' disposto il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora esista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

#### CAPO IV

#### L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

##### ART. 50 IDONEITA' DEI MEZZI

Il veicolo deve essere sempre mantenuto nel dovuto stato di conservazione, di decoro ed efficienza; il titolare della autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del veicolo.

Nel corso del periodo normale di durata della autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sulla autorizzazione deve essere posta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Fatta salva la normativa in materia di revisione dei veicoli, la Polizia Municipale, qualora ne ravvisi la necessità, effettua le necessarie verifiche sui mezzi in servizio.

##### ART. 51 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove il titolare dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile ovvero per motivi di salute.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

##### ART. 52 ACQUISIZIONE DELLA CORSA

Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

##### ART. 53 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5;

- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

#### ART. 54 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

#### ART. 55 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o dipendenti, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L.21/92.

#### ART. 56 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### ART. 57 TRASPORTO DI HANDICAPPATI

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### ART. 58 TARIFFE

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima e una massima per l'esercizio del servizio di autonoleggio.

#### ART. 59 CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti a servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

#### ART. 60 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il Dirigente del Settore competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
2. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente stabilito;
3. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
4. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

#### ART. 61 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

#### ART. 62 RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la commissione sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

### CAPO V

#### VIGILANZA SUL SERVIZIO

#### ART. 63 SANZIONI

Tutte le infrazioni al presente Titolo che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ovvero qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria e con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, le infrazioni al presente Titolo sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di 1.000.000.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria di diritto consegue, qualora prevista, la sanzione accessoria anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui alla Legge n.689/81.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Il Dirigente del Settore competente al rilascio della licenza procede, con proprio provvedimento, alla comminazione delle sanzioni accessorie.

Il Sindaco è competente a decidere sui ricorsi alle sanzioni amministrative.

#### ART. 64 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

#### ART. 65 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio di taxi;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse

#### ART. 66 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**ART. 67 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RNUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ad i suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

**ART. 68 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

## **TITOLO IV**

### **IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

#### **CAPO I**

##### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

**ART. 69 NATURA DEL SERVIZIO**

Il presente titolo disciplina, in conformità alla L. R. n.9/87 ed al D.M. n.448/91 il servizio di noleggio da rimessa con conducente esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**ART. 70 TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

Il tipo e le caratteristiche degli autobus devono essere conformi alle disposizioni emanate in merito dal Ministero dei trasporti e dagli altri organi competenti.

**ART. 71 CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE**

Ogni autobus deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e della targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalla legge, la licenza comunale.

**ART. 72 UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE**

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente l'ubicazione delle autorimesse.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente mentre l'eventuale cambio di abitazione o sede deve essere comunicato non oltre trenta giorni dal trasferimento.

**ART. 73 FACOLTA' DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE**

Gli autobus non sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche.

Qualora il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che i veicoli stessi sostino nelle aree pubbliche in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

**ART. 74 ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO**

E' vietato agli utenti del servizio:

1. di far uso, per salire e scendere dal veicolo, della portiera di sinistra;
2. insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti;
5. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
6. mangiare e bere durante il trasporto;



7. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento.
8. fumare in vettura;
9. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
10. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

#### ART. 75 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

## CAPO II

### LICENZA COMUNALE

#### ART. 76 RILASCIO DELLE LICENZE

Per esercitare il servizio di noleggio di autobus da rimessa con conducente è necessaria la licenza comunale. Il rilascio della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo quanto disposto nel presente titolo e nel rispetto del contingente stabilito dalla Regione Lombardia.

Nella licenza sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

In sede di rilascio di nuova licenza la medesima persona fisica o giuridica non può essere titolare di più di una sola licenza.

Il vincolo di una sola licenza per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito di rinuncia, revoca o decadenza si debba procedere al rilascio di licenze già intestate a precedenti titolari.

#### ART. 77 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Ogni qualvolta si rende necessario rilasciare una licenza o per ampliamento del servizio o per rinuncia o per revoca o per decadenza del precedente titolare ne viene dato avviso alla cittadinanza mediante bando di concorso da pubblicare sul BURL almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

#### ART. 78 REQUISITI GENERALI PER OTTENERE LA LICENZA

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

La domanda dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio e dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1. impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
2. di non essere affetto da malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per il rilascio della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione.

#### ART. 79 ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo precedente coloro che intendono ottenere la licenza per il servizio di noleggio di autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

1. capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
2. adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
3. abilitazione professionale ai sensi dell'art.2 della LR. n.9/87.

La disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio deve essere idoneamente documentata ed ogni successiva variazione deve essere comunicata al Comune.

#### ART. 80 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chi:

1. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che si sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
2. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646 e 12 ottobre 1982, n. 726;
3. sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
4. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
5. sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
6. sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative, con riferimento all'attività di noleggio di autobus con conducente.

#### ART. 81 TITOLI PREFERENZIALI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

La preferenza per il rilascio della licenza spetta a:

1. titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
2. cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.
4. In mancanza delle condizioni di cui sopra, costituisce titolo di preferenza la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

#### ART. 82 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente, una volta dichiarato titolare della licenza, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti nonché:

1. l'autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
  2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto persone o certificati di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
  3. carte di circolazione, fogli complementari e certificati di assicurazione degli automezzi.
- Qualora trattasi di società è pure richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

#### ART. 83 INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare della licenza, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di porre in essere l'attività non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di ulteriori mesi tre da concedersi per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

1. alla prova della proprietà o disponibilità di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio anche sotto forma di leasing;
2. alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

#### ART. 84 DURATA E VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata entro il 31 dicembre di ogni anno.

All'atto di presentazione della domanda di vidimazione il titolare dovrà esibire, oltre alla licenza, la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

La licenza è sottoposta a rinnovo ogni cinque anni ed alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti.

#### ART. 85 TRASFERIMENTO DELLA LICENZA

Il trasferimento della licenza di noleggio da rimessa di autobus con conducente è disposto nei seguenti casi:

1. al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio;
2. quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data del rilascio;
3. fusione o incorporazione della società.

Il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

#### ART. 86 VOLTURA DELLA LICENZA

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del Codice Civile, la voltura della licenza è accordata a favore del familiare superstite o di altra persona designata dagli eredi a condizione che gli interessati ne facciano richiesta entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

### CAPO III

#### MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

##### ART. 87 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Al titolare della licenza che non conduca personalmente il proprio veicolo è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti in possesso dei requisiti e dei titoli necessari per la guida di autobus.

##### ART. 88 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA LICENZA

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

##### ART. 89 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autobus senza autorizzazione comunale.

##### ART. 90 ESPLETAMENTO SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO

Nei casi di accertata necessità, gli autobus immatricolati per servizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea. In tali casi si applicheranno condizioni, vincoli, e garanzie previsti nel rapporto convenzionale con il titolare della concessione di linea.

##### ART. 91 REVISIONI E VERIFICHE

Gli autobus destinati al servizio di noleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi annualmente a revisione secondo quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ogni qualvolta gli Organi preposti al controllo ritengano che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, gli stessi dovranno provvedere alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

##### ART. 92 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti degli autobus da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
2. mantenere il veicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;
3. segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
4. rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
5. curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

6. controllare, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, provvedere al deposito presso il competente ufficio comunale.

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
2. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
3. portare animali propri nell'autoveicolo;
4. deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo stabilito;
5. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
6. fermare il veicolo ovvero interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore.

#### ART.93 MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

#### ART. 94 ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli precedenti, il titolare di licenza di esercizio è tenuto ed osservare, durante la effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

1. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
2. il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
3. copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

#### ART. 95 DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

1. per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga;
2. per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia;
3. per fallimento del titolare.

### CAPO IV

#### SANZIONI

##### ART. 96 SANZIONI

Tutte le infrazioni al presente Titolo che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ovvero qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria e con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, le infrazioni al presente Titolo sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di 1.000.000 .

Alla sanzione amministrativa pecuniaria di diritto consegue, qualora prevista, la sanzione accessoria anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui alla Legge n.689/81.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Il Dirigente del Settore competente al rilascio della licenza procede, con proprio provvedimento, alla diffida e comminazione delle sanzioni accessorie.

Il Sindaco è competente a decidere sui ricorsi alle sanzioni amministrative.

#### ART.97 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 98 REVOCA DELLA LICENZA

La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare vengano a maturare gli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di cui al presente Titolo;
- b) qualora, a seguito di diffida, il titolare non abbia ottemperato all'obbligo di conservare a bordo la documentazione prescritta;
- c) per reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale abilitato di cui al presente Titolo;
- d) per aver circolato senza la prescritta revisione del veicolo;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività incompatibili con quella di noleggiatore;
- f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- i) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 99 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.178 del 17/11/1988.

## Il Regolamento

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 12/03/1998: esecutiva dal 2/04/98;
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 6/4/98 al 21/4/1998 (15 gg.);
- è in vigore dal 22 Aprile 1998

IL SEGRETARIO GENERALE  
Gianluigi Benettini

